

Avv. Danilo Granata
Corso Luigi Fera 32 – Cosenza (Cs) 87100
Email: avv.danilogranata@gmail.com – pec: danilogranata23@pec.it
Tel.: 3479632101

ATTO DI AVVISO PER PUBBLICI PROCLAMI
IN OTTEMPERANZA ALL'ORDINANZA COLLEGIALE DEL 23.11.2022,
N. 15672-2022, RESA DAL TAR LAZIO – ROMA SEZ. IV, NEL
GIUDIZIO N.R.G. 12408-2022

Il sottoscritto Avv. Danilo Granata (GRNDNL93B01C588W), in qualità di difensore di Antonella Lirosi, in base all'autorizzazione di cui all'Ordinanza n. 15672- 2022 reso dal TAR Lazio Roma, Sez. IV, nell'ambito del giudizio nrg 12408-2022,

AVVISA CHE

- l'Autorità adita è il Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio – sede di Roma, Sez. Quarta; il ricorso incardinato ha il seguente n. di R.G. 12408-2022;

- il ricorso è stato presentato da Antonella Lirosi;

Il ricorso è stato presentato contro: a) Ministero della Giustizia, in persona del l.r.p.t.; b) Commissione Ripam, Formez Pa, Commissione Ripam, in persona del l.r.p.t ; tutte rappresentate e difese ex lege dall'Avvocatura Generale dello Stato (C.F. 80224030587) con domicilio in Roma alla Via dei Portoghesi 12.

Il ricorso è stato altresì notificato a 2 controinteressati.

Con il ricorso sono stati impugnati i seguenti provvedimenti onde ottenerne l'annullamento: 1) la Graduatoria di merito del Concorso Ministero della Giustizia - Profilo Data entry – Distretto di Reggio Calabria, nella parte in cui si assegna un punteggio ingiusto alla ricorrente; 2) gli atti di valutazione dei titoli della ricorrente; 3) la prova stessa nella parte in cui prevede quiz ambigui; 3) altro atto presupposto, connesso e consequenziale, e tra questi: a. tutti gli atti di convocazione e di scelta delle sedi; b. i contratti di lavoro eventualmente stipulati nelle more del giudizio; c. il bando pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 26 del 1° aprile 2022, laddove interpretato in senso lesivo per la ricorrente e nella parte di interesse; d. ogni altro atto istruttorio, sebbene, allo stato non conosciuto;.

- con il ricorso è stata lamentata la presenza di un certo quiz ambiguo all'interno della prova scritta digitale nonché una iniqua valutazione dei titoli tra concorsisti;

- I motivi su cui si fonda il presente ricorso sono di seguito sintetizzati:

1. Violazione degli artt 3, 97 e 51 Cost. 2. Violazione e/o falsa applicazione della lex specialis. 3. Eccesso di potere per manifesta irragionevolezza e illogicità. 4. Ingiustizia grave e manifesta. 5. Violazione dell'art 6 L 241/1990 6. Violazione del principio della parcondicio concorsorum. 7. Violazione del favor participationis. 8. Disparità di trattamento. 9. Travisamento dei fatti. 10. Sviamento di potere e contraddittorietà dell'azione amministrativa. 11. Violazione del principio del buon andamento amministrativo. 12. Motivazione carente, perplessa e generica

All'esito della prova scritta, la ricorrente ha ottenuto 21,375 punti; punteggio tuttavia non soddisfacente e comunque pregiudicato dalla presenza di un certo quiz ambiguo.

Il quesito è il seguente: *Ai sensi dell'art. 33 delle disposizioni di attuazione del Codice di procedura civile, negli uffici giudiziari aventi un numero rilevante di affari, il capo dell'ufficio può autorizzare la divisione del registro cronologico: con le seguenti opzioni di risposta:*

1) In cinque volumi contenenti una divisione per lettere alfabetiche accorpate (A-E, F-L, M-P, Q-T, U-Z) o anche in volumi distinti per anno.

2) In volumi contenenti ognuno un anno solare o anche in volumi distinti per curatori.

3) In due volumi uno contenente i numeri pari l'altro contenente i numeri dispari o anche in volumi distinti per materia.

La Resistente individua quale risposta corretta la 3). La Lirosi ha, invece, flaggato la risposta 1), incorrendo nella penalità di – 0,375. Tuttavia, l'art. 33 delle disposizioni di attuazione del codice di procedura civile, al comma 1, così recita: Negli uffici giudiziari aventi un numero rilevante di affari, ogni capo d'ufficio, su proposta del dirigente la cancelleria, può autorizzare la divisione per materia del ruolo generale e della rubrica alfabetica generale corrispondente. Ebbene la risposta individuata dalla ricorrente, per come formulata, ben si presta ad essere considerata come corretta ai sensi della disposizione citata, atteso che la predisposizione della “rubrica alfabetica” avviene, di fatto, mediante una “divisione per lettere alfabetiche”. Ove si procedesse alla rettifica la ricorrente otterrebbe alla prova scritta + 1,125 pt (+0,75pt per la risposta corretta e +0,375pt per eliminazione della penalità), pervenendo al punteggio definitivo di 22,5pt.

Non solo: la ricorrente è stata pregiudicata anche durante la fase di valutazione dei titoli, nella misura in cui non ha visto raddoppiarsi il punteggio sulla laurea in possesso in discriminazione di tutti quegli altri candidati che lo hanno conseguito “*non oltre sette anni prima del termine ultimo per la presentazione della domanda*”. Ciò dunque è violativo dei criteri di equità e giustizia e pertanto anche la ricorrente ha diritto a vedersi assegnare il doppio del punteggio per il titolo accademico indicato in domanda.

Alla luce delle superiori argomentazioni si è chiesto al TAR:

- in via cautelare: sospesa, nei limiti dell'interesse della parte ricorrente, l'efficacia dei provvedimenti impugnati, in particolare, assumere i provvedimenti cautelari più opportuni, compresa la rettifica – anche con riserva.

- nel merito: accogliere il ricorso e per l'effetto annullare i provvedimenti in epigrafe indicati, riconoscendo a parte ricorrente il + 0,75, previa eliminazione della penalità, sul quesito sopra indicato, nonché il raddoppio dei punti per il titolo conseguito oltre sette anni prima l'emanazione del bando, in alternativa, dimezzare il punteggio ottenuto per il voto di laurea conseguita nei 7 anni antecedenti dai candidati che precedono la ricorrente in graduatoria, con conseguente aumento del punteggio da 31,625 a 37,25.

- i controinteressati rispetto alle pretese azionate da parte sono tutti i concorsisti collocati in posizione superiore alla ricorrente nell'ambito della Graduatoria distrettuale di Reggio Calabria – profilo Data Entry.

AVVISA INOLTRE CHE

ai sensi di quanto stabilito dal Giudice Amministrativo con Ordinanza collegiale n. 15672-2022, pubblicata lo scorso 23 novembre, si precisa che *Ritenuto che occorra, pertanto, ai sensi degli artt. 41, comma 4, 27, comma 2, e 49 c.p.a, autorizzare l'integrazione del contraddittorio nei confronti di tutti i controinteressati, per pubblici proclami, mediante pubblicazione di un avviso sul sito web istituzionale della Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento per la Funzione Pubblica, dal quale risultino:*

a) - pubblicazione di un avviso sul sito web istituzionale della Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della Funzione Pubblica, dal quale risulti:

- 1.- l'autorità giudiziaria innanzi alla quale si procede ed il numero di registro generale del ricorso;
2. -il nome della parte ricorrente e l'indicazione dell'amministrazione intimata;
- 3.- gli estremi dei provvedimenti impugnati e un sunto dei motivi di ricorso;
- 4.- l'indicazione dei controinteressati;
- 5.- l'indicazione che lo svolgimento del processo può essere seguito consultando il sito www.giustizia-amministrativa.it attraverso le modalità rese note sul sito medesimo;
- 6.- l'indicazione del numero della presente ordinanza, con il riferimento che con essa è stata autorizzata la notifica per pubblici proclami;
7. - il testo integrale del ricorso introduttivo;

b.- In ordine alle prescritte modalità, la Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della Funzione Pubblica ha l'obbligo di pubblicare sul proprio sito istituzionale - previa consegna, da parte ricorrente, di copia del ricorso introduttivo e della presente ordinanza - il testo integrale del ricorso stesso e della presente ordinanza, in calce al quale dovrà essere inserito un avviso contenente quanto di seguito riportato: 1.- che la pubblicazione viene effettuata in esecuzione della presente ordinanza (di cui dovranno essere riportati gli estremi); 2.- che lo svolgimento del processo può essere seguito sul sito www.giustizia-amministrativa.it dalle parti attraverso le modalità rese note sul sito medesimo. Si prescrive, inoltre, che la Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della Funzione Pubblica: 3.- non rimuova dal proprio sito, sino alla pubblicazione della sentenza definitiva di primo grado, tutta la documentazione ivi inserita e, in particolare, il ricorso, la presente ordinanza, l'elenco nominativo dei controinteressati, gli avvisi; 4.- rilasci alla parte ricorrente un attestato, nel quale si confermi l'avvenuta pubblicazione, nel sito, del ricorso, della presente ordinanza e dell'elenco nominativo dei controinteressati integrati dai su indicati avvisi, reperibile in un'apposita sezione del sito denominata "atti di notifica"; in particolare, l'attestazione di cui trattasi recherà, tra l'altro, la specificazione della data in cui detta pubblicazione è avvenuta; e.- curi che sulla home page del suo sito venga inserito un collegamento denominato "Atti di notifica", dal quale possa raggiungersi la pagina sulla quale sono stati pubblicati il ricorso e la presente

ordinanza. Dette pubblicazioni dovranno essere effettuate, pena l'improcedibilità del ricorso, nel termine perentorio di giorni 30 (trenta) dalla comunicazione della presente ordinanza, con deposito della prova del compimento di tali prescritti adempimenti presso la Segreteria della Sezione entro il successivo termine perentorio di giorni 10 (dieci), decorrente dal primo adempimento.

Vengono posti a carico della parte ricorrente, a mezzo di separato provvedimento collegiale, gli oneri conseguenti all'espletamento, da parte della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per la Funzione Pubblica, dell'incombente come sopra disposto, previo deposito in atti del giudizio, a carico dell'Istituto stesso, di una documentata evidenza, suscettibile di dare contezza della commisurazione dei costi sostenuti, ai fini della pubblicazione anzidetta.

Ferme le superiori indicazioni, già fornite nel presente avviso, si comunica che lo svolgimento del processo può essere seguito consultando il sito www.giustizia-amministrativa.it attraverso l'inserimento del numero di registro generale del ricorso (R.G. 12408/2022) nella seconda sottosezione "Ricerca ricorsi", rintracciabile all'interno della seconda sottosezione "Lazio- Roma" della sezione "T.A.R.";

AVVISA INFINE CHE

al presente avviso è allegato il testo integrale del ricorso introduttivo e l'ordinanza resa dalla Quarta Sezione del TAR Lazio - Roma, pubblicata il 23.11.2022, n. 15672-2022, sub r.g. 12408/2022.

L'Amministrazione dovrà - in ottemperanza a quanto disposto dal Giudice Amministrativo:

- i) pubblicare ciascuna sul proprio sito internet il testo integrale del ricorso, dell'ordinanza cautelare in calce ai quali dovrà essere inserito l'avviso che la pubblicazione viene effettuata in esecuzione dell'ordinanza cautelare in oggetto, individuata con data, numero di ricorso e numero di provvedimento;
- ii) non dovrà rimuovere dal proprio sito, sino alla pubblicazione della sentenza definitiva di primo grado, tutta la documentazione ivi inserita e, in particolare, il ricorso, la presente ordinanza, l'elenco nominativo dei controinteressati, gli avvisi;

iii) dovrà rilasciare alla parte ricorrente un attestato, da inviare - ai fini di un tempestivo deposito - entro dieci giorni dalla presente al seguente indirizzo PEC danilogranata23@pec.it , nel quale si confermi l'avvenuta pubblicazione, sul sito istituzionale della Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della Funzione Pubblica, del ricorso, della presente ordinanza e dell'elenco nominativo dei controinteressati integrati dal suindicato avviso, reperibile in un'apposita sezione del sito denominata "atti di notifica"; in particolare, l'attestazione di cui trattasi recherà, tra l'altro, la specificazione della data in cui detta pubblicazione è avvenuta.

Cosenza, 07.12.2022

Avv. Danilo Granata